



Servizi Idrici

Funzionario incaricato
Ing. Monica Filpa
Tel. 0332 1421513

23 luglio 2026
Protocollo n. <PEC>

Alla
PROVINCIA DI VARESE
Settore Territorio
Ufficio pianificazione, gestione del territorio,
commercio, VAS e VIA

istituzionale@pec.provincia.va.it

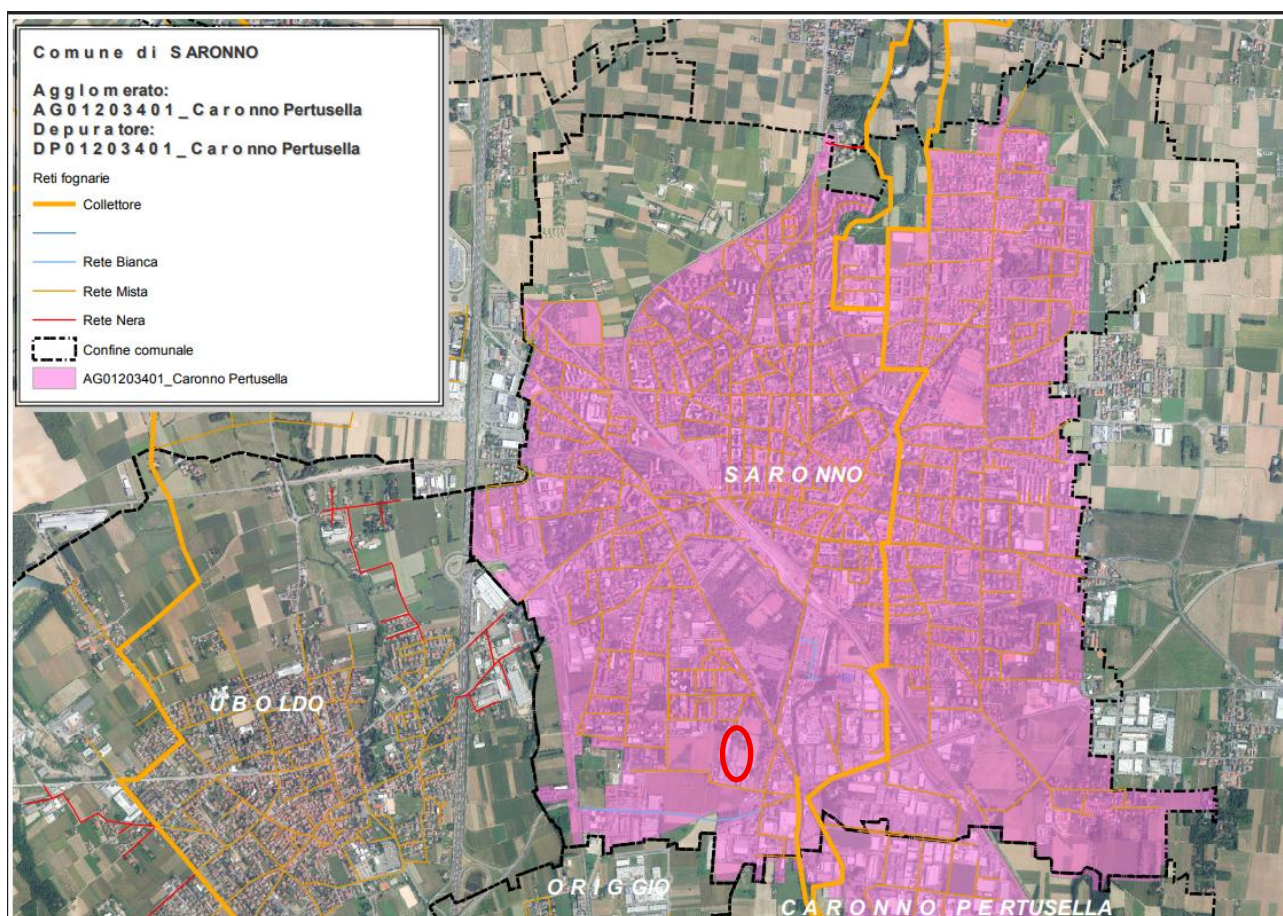
INVIATA TRAMITE PEC

Oggetto: Parere Ufficio d'Ambito verifica assoggettabilità VAS e Compatibilità PTCP – SUAP via Fermi – Comune di Saronno

Con riferimento alla documentazione depositata relativamente alla verifica di assoggettabilità VAS e compatibilità con il PTCP per SUAP via Fermi del comune di Saronno, preso atto del parere del gestore del SII Alfa S.r.l. (prot. ATO n. 3330 del 23/07/2026), si fanno presenti le seguenti osservazioni.

Il territorio del comune di Saronno ricade all'interno dell'agglomerato AG01203401, servito dall'impianto DP01203401 Caronno Pertusella, con potenzialità massima di trattamento di 220.000 AE e 113.411 AE trattati.

L'azienda proponente l'intervento ha necessità di ampliare la produzione e pertanto intende realizzare un nuovo immobile da destinare a deposito prodotto finito da realizzarsi su un'area di proprietà di altra azienda. L'area oggetto di intervento attualmente risulta classificata, nel vigente Piano di Governo del Territorio come "ATP - Ambiti per trasformazione perequata", ovvero possono essere ridestinate a una trasformazione perequata che, a fronte di una potenzialità edificatoria compensativa da trasferire, garantisca la cessione dell'intera St, utile e necessaria alla salvaguardia agricola e ambientale, al potenziamento delle aree a verde ed alla riorganizzazione dei servizi di carattere pubblico e collettivo, nonché alla realizzazione della rete ecologica multifunzionale urbana. La variante richiesta è di convertirla in "Area con funzione non residenziale – art. 30 NdP PdR".



Agglomerato in comune di Saronno e area di intervento

L'aumento della produzione determinerà anche l'aumento del personale da impiegare; poichè non è prevista alcuna lavorazione, né permanenza di persone, ma solamente uno stoccaggio di prodotti finiti, si prevede di utilizzare come spogliatoi e servizi igienici quelli già presenti all'interno dell'intero complesso produttivo, già idonei a soddisfare anche un aumento tra le 15 e le 30 unità lavorative.

Il progetto inoltre prevede la sistemazione dell'area di pertinenza del fabbricato in progetto, con realizzazione di posti auto privati su pavimentazione industriale idonea a una carrabilità pesante e sistemazione dell'area a verde sul lato est del lotto con piantumazione di nuove alberature.

L'obiettivo primario del progetto S.U.A.P. in variante al P.G.T. vigente, come sopra indicato, vuole soddisfare il nuovo fabbisogno di unità produttiva per stoccaggio prodotti finiti realizzando questa nuova struttura in adiacenza al complesso produttivo esistente.

A pagina 17 del rapporto preliminare si dichiara che lo smaltimento delle acque meteoriche avverrà secondo quanto previsto dal D. L. 03.04.2006 n° 152 e dal R.R. 24.03.2006 n° 4: *“Le acque meteoriche di prima pioggia e le acque derivanti dalla copertura vengono raccolte da idonee caditoie con griglia, che tramite idonea tubazione confluiranno in un pozzo disoleatore, che consente il trattamento delle acque di scarico derivanti da superfici impermeabili (ad esempio area manovra - piazzali, parcheggi etc.) che potrebbero essere inquinati da residui oleosi. Al pozzo disoleatore sono collegati n. 3 pozzi perdenti ad anelli prefabbricati Ø 200 cm ed*

altezza utile di ml 3,50, tra di loro collegati. Le acque piovane ricadenti sulla copertura del capannone verranno invece convogliate tramite pluviali a 4 pozzi perdenti ad anelli prefabbricati Ø 200 cm ed altezza utile di ml 3,50, tra di loro collegati.

Per quanto riguarda la collocazione dei pozzi perdenti, dal punto di vista idrogeologico e geologico non vi sono controindicazioni al loro utilizzo per lo smaltimento nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo; è inoltre opportuno segnalare che nella zona non sono presenti punti di captazione di acque sotterranee ad uso idropotabile, che possano apporre un vincolo per la realizzazione di scarichi di acque meteoriche negli strati superficiali del sottosuolo o in suolo.“

Si fa presente che l'applicazione del R.R. 04/2006 relativo alle prime piogge è necessaria solo nei casi previsti dalla normativa stessa all'art. 3. Qualora l'azienda non fosse soggetta all'applicazione del R.R. 04/2006, le acque decadenti dall'insediamento devono essere smaltite in recapito diverso dalla pubblica fognatura.

Sempre a pag. 17 del Rapporto Preliminare, si illustra che, per quanto riguarda le acque reflue, non è prevista la realizzazione di alcun tipo di servizio igienico e pertanto l'impatto sulla rete di fognatura sarà nullo. Tuttavia, nella presentazione del progetto, si dichiara che ci potranno essere da 15 a 30 addetti in più, pertanto, il carico in termini di AE sarà maggiore rispetto all'attuale. Tuttavia, viste le potenzialità residue del depuratore di Saronno, non si ravvisano particolari criticità.

Si riporta il parere del gestore Alfa S.r.l.:

“A riscontro dell'avvio del procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità alla VAS relativa alla realizzazione di una nuova costruzione per ampliamento attività produttiva esistente tramite SUAP in variante al vigente Piano di Governo del Territorio, pervenuta in data 13/07/2026, preso visione del Rapporto Preliminare e degli elaborati messi a disposizione, si comunica che la società scrivente ha in gestione per il Comune di Saronno il servizio di acquedotto, fognatura e relativa depurazione.

In questa fase preliminare del procedimento di VAS, a cui seguiranno i successivi atti amministrativi di approvazione del progetto per la realizzazione dell'intervento, lo scrivente ufficio non può esprimere uno specifico parere di competenza, ma solo segnalare che non si rilevano in questo momento ed in linea generale, elementi ostativi a riguardo.

In particolare, trattandosi della terza procedura avviata per un progetto in cui il gestore del SII si era già espresso favorevolmente con nota PEC 7562 del 27/02/2024 richiamata nel Verbale della prima CDS con le seguenti indicazioni: “...in relazione specifica alle reti di acque potabili in gestione ad ALFA si evidenzia quanto segue: dalla documentazione allegata si rileva il progetto per un nuovo deposito per lo stoccaggio del prodotto finito che non modifica i fabbisogni idrici operativi già predisposti per un incremento intorno alle 30 unità lavorative. Per questo motivo si esprime un parere POSITIVO all'opera in oggetto. In relazione specifica alle reti di acque reflue in gestione ad ALFA si evidenzia quanto segue: nella documentazione sono indicati l'assenza di scarichi recapitanti nel sistema fognario in gestione ad Alfa S.r.l. e la corretta gestione delle acque meteoriche del nuovo edificio; per quanto di competenza si esprime parere favorevole... A seguito di quanto sopra evidenziato, si esprime PARERE POSITIVO (nulla osta) SUBORDINATO AL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI fornite con il presente documento nonché di tutti i contenuti del vigente Regolamento del

Servizio Idrico Integrato...” e considerato che non vi sono state nel frattempo modifiche sostanziali al progetto originario, con la presente si intende confermare quanto già precedentemente formulato.

Si allega pertanto e ad ogni buon fine, il precedente parere positivo con le planimetrie delle reti acquedottistiche e fognarie dell'ambito interessato dall'intervento.

Tuttavia, è possibile fornire alcune indicazioni e suggerimenti di carattere generale, da tenere in considerazione nelle successive fasi procedurali.

Per quanto concerne il collegamento dei futuri immobili al servizio acquedotto per l'uso antincendio, è vietata l'aspirazione diretta dalla rete principale, con la condizione di posizionare a valle del misuratore un impianto di sollevamento adeguato alla richiesta. Tale condizione è imposta dall'art. 23.1 del regolamento del servizio idrico integrato in vigore e potrebbe essere necessaria in casi selezionati anche per l'uso civile. La pressione minima garantita è 15m di colonna d'acqua al contatore in condizioni di portata nulla (pressione statica).

Per quanto riguarda invece l'allacciamento sia alla pubblica fognatura che al servizio acquedotto, è possibile fare richiesta attraverso la modulistica reperibile sul sito del gestore www.alfavarese.it , durante la fase di presentazione/rilascio del titolo idoneo ad eseguire i lavori.

In particolare, si ricorda che l'attuazione degli ambiti urbanistici comunque denominati (completamento, rigenerazione, trasformazione, ecc.), in cui è prevista la realizzazione di estensione di reti fognarie bianche o nere in cessione da parte di privati, saranno assoggettati alla procedura prevista dagli articoli 54 comma 2 e 55 del Regolamento del SII.

Per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, è necessario rispettare i contenuti del R.R. 23.11.2017 n. 7 e s.m.i. A tal fine si sottolinea che, ai sensi dell'art. 57 comma 7 del regolamento del SII: *“Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato”.*

Valutazioni più dettagliate sulle necessità peculiari dell'ambito saranno pertanto eseguite dopo aver effettuato un sopralluogo ed i rilievi necessari in sede di formulazione del preventivo di spesa, nel caso si dovesse presentare la necessità di futuro spostamento delle reti e/o di collegamento ai servizi in gestione ad ALFA.”

In allegato si riportano gli allegati inviati dal gestore Alfa relativamente al proprio parere.

Con riferimento al sistema di raccolta, trattamento e smaltimento previsto, come previsto dall'art. 10 del R.R. 6/2019, in presenza di fognature di tipo unitario, le acque meteoriche di dilavamento devono essere prioritariamente smaltite in recapiti diversi dalla pubblica fognatura e gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree assoggettate all'applicazione del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 devono rispettare gli obblighi previsti dallo stesso R.R. 7/2017.

Relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche non soggette a R.R. 04/2006, si fa inoltre presente l'art 57 comma 7 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito: *“Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato.”*

Si rammenta, infine, che tutti gli interventi di trasformazione del suolo comportanti variazione di permeabilità superficiale, compresi gli interventi relativi alle infrastrutture stradali, loro pertinenze e i parcheggi, come normato dall'art. 58 bis della L.R. n. 4 del 15.03.2016, dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica (R.R. n. 7/2017, aggiornato con R.R. n. 8/2019).

Valgono comunque le seguenti prescrizioni:

- gli edifici di nuova costruzione dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura nel rispetto del nuovo R.R. 6/2019 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito;
- qualora ve ne fosse presenza, per gli scarichi industriali e di prima pioggia dovrà essere attivata la relativa procedura autorizzativa (AIA, AUA, ex art 208 d.lgs 152/2006, ex art 124 d.lgs 152/2006...);
- tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica R.R. n.7/2017 aggiornato con R.R. n.8/2019.

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente